

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

Comitato pareri Pag. 1

AFFARI INTERNI (II):

In sede consultiva » 2

In sede legislativa » 2

GIUSTIZIA (IV):

Comitato permanente per i pareri » 2

In sede legislativa » 3

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

Comitato pareri » 3

FINANZE E TESORO (VI):

Comitato pareri » 4

DIFESA (VII):

In sede legislativa » 4

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede legislativa » 4

AGRICOLTURA (XI):

In sede legislativa » 5

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI » 7

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

Comitato pareri.

VENERDÌ 30 APRILE 1976, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BRESSANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cengarle.

Proposta di legge:

Senatori Della Porta ed altri: Provvedimenti per i capitani dei servizi logistici dell'esercito (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (Parere alla VII Commissione) (4508).

Il Presidente Bressani riferisce in sostituzione del relatore Maggioni, proponendo di esprimere parere favorevole.

Dopo intervento del Sottosegretario Cengarle, il Comitato approva la proposta del relatore.

Disegno di legge:

Disposizioni sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (Testo unificato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (Parere alla VIII Commissione) (4512).

Su proposta del relatore Vecchiarelli, con il quale concorda il deputato Caruso, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Senatori Brosio ed altri: Ammissione ai concorsi per l'amministrazione degli affari esteri di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli impiegati ex contrattisti entrati nei ruoli organici con il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (4510).

Su proposta del Presidente Bressani, che sostituisce il relatore Maggioni, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

AFFARI INTERNI (II)**IN SEDE CONSULTIVA**

VENERDÌ 30 APRILE 1976, ORE 12,15. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.*

Disegno di legge:

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (3193-B).

Dopo relazione favorevole del deputato Merli, il deputato Triva esprime giudizio positivo sul complesso del provvedimento pur criticando la concezione ancora piramidale dei rapporti tra potere centrale e locale, previsti nel provvedimento, nonché la mancata previsione di mezzi finanziari a fronte dei nuovi poteri attribuiti agli enti locali.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 30 APRILE 1976, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Scardaccione.

Disegno di legge:

Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze in favore dei profughi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (4505).

(*Discussione e approvazione*).

Dopo relazione favorevole del deputato Belussi Ernesta, il deputato Triva, ricordato

che il Governo fin dal decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, aveva promesso la nuova riforma organica di tutto il settore dei profughi, osserva che a differenza delle precedenti proroghe quella prevista dal provvedimento in discussione è a tempo indeterminato per cui sarebbe opportuno proporre il termine finale del 31 dicembre 1976.

Il deputato Alfano si dichiara favorevole al provvedimento pur lamentando la costante insensibilità per le legittime esigenze dei profughi dalmati e giuliani più volte prospettate dal gruppo MSI-Destra nazionale.

Dopo interventi favorevoli del deputato Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa e del Sottosegretario Scardaccione, la Commissione passa all'esame degli articoli che sono approvati senza modificazioni.

Il provvedimento è quindi votato nel suo complesso a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

GIUSTIZIA (IV)**Comitato permanente per i pareri.**

VENERDÌ 30 APRILE 1976, ORE 16,40. — *Presidenza del Presidente LOSPINOSO SEVERINI.*

Disegno di legge:

Tutela del demanio marittimo (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla X Commissione*) (4514).

Il relatore Pietro Micheli propone, data la vasta portata del provvedimento, di rinviarne l'esame ad altra seduta, in modo da poterne valutare adeguatamente la portata.

Il Comitato accoglie all'unanimità la proposta del relatore.

Disegno di legge:

Disciplina della professione di raccomandatorio marittimo (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla X Commissione*) (4515).

Il Presidente Lospinoso Severini riferisce sul disegno di legge. Osserva che desta in primo luogo perplessità la previsione dell'obbligo per il comandante della nave di avvalersi delle prestazioni di un raccomandatorio. Inoltre appare del tutto sproporzionata alle fattispecie indicate negli articoli 3

e 4 la pena, prevista dal primo comma dell'articolo 5, della reclusione da uno a cinque anni. È altresì sconsigliabile porre con una legge speciale la disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5, che troverebbe più idonea collocazione nel codice della navigazione. Conclude proponendo di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, per approfondire gli aspetti sopraindicati, nonché le restanti parti del provvedimento, di non lieve complessità, recanti la disciplina della professione di raccomandatario marittimo.

I deputati Pietro Micheli e Cittadini concordano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 30 APRILE 1976, ORE 17,50. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il sottosegretario per la grazia e la giustizia, Dell'Andro.

Proposta di legge:

Micheli Pietro: *Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (Approvata dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (Parere della XI Commissione) (3306-B).*

(Discussione e approvazione).

Il relatore Pietro Micheli illustra le modifiche apportate dalla Commissione giustizia del Senato, che migliorano la formulazione senza alterare la sostanza del provvedimento, il quale merita pertanto la definitiva approvazione.

Il deputato Accreman aderisce alle conclusioni del relatore, favorevoli alle modifiche introdotte dal Senato, notando tuttavia che per provvedimenti di ben più vasta portata, come quello sulla pirateria aerea, la Commissione ha ritenuto necessario non procedere ad alcuna correzione, pur di non rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario Dell'Andro si associa alle conclusioni del relatore.

La Commissione approva quindi senza emendamenti gli articoli modificati dal Senato.

La proposta di legge è successivamente votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,10.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

VENERDÌ 30 APRILE 1976, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mazzarrino.

Disegno di legge:

Personale delle opere universitarie (Parere alla VIII Commissione) (4035).

Su proposta del Presidente Tarabini e del Sottosegretario di Stato per il tesoro Mazzarrino, la Commissione delibera di esprimere parere contrario agli emendamenti trasmessi ieri dalla Commissione di merito comportando gli stessi maggiori oneri a fronte dei quali non è prevista una adeguata indicazione di copertura.

Proposta di legge:

Marocco ed altri: Ulteriore stanziamento per la erogazione dei sussidi ai lavoratori, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1973, n. 868 (Parere alla X Commissione) (4503).

Su proposta del Presidente Tarabini, cui si associa il relatore Orsini, dopo che il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mazzarrino ha precisato che la copertura è assicurata a carico dell'accantonamento del fondo globale di parte corrente per il 1976 relativo alla adesione alla convenzione per l'istituzione di un sistema europeo di rilascio di brevetti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di legge a condizione che si chiarisca il carattere straordinario dello stanziamento, conseguentemente sostituendo l'articolo 1 con il seguente: « È autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa straordinaria di 1.000 milioni di lire, da scrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per lo stesso anno, per completare l'erogazione dei sussidi previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1973, n. 868, sulla base delle istanze già pervenute all'Amministrazione della marina mercantile entro il termine del 31 dicembre 1975, nonché per concedere sus-

sidi ai pescatori colpiti da calamità naturali e ai pescatori la cui attività debba essere sospesa o ridotta in conseguenza di un provvedimento delle competenti autorità (marittime, sanitarie, militari, eccetera) ».

Proposte di legge:

Senatori De Luca e Del Nero: Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (*Approvata dal Senato*) (1014);

Amodio: Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, recante provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (1440).

(*Parere alla VI Commissione*).

Su richiesta del relatore Orsini l'esame del testo unificato trasmesso in data odierna dalla Commissione di merito è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

FINANZE E TESORO (VI)

Comitato pareri.

VENERDÌ 30 APRILE 1976, ORE 9. — *Presidenza del Vicepresidente TERRAROLI.*

Disegno di legge:

Attuazione della direttiva comunitaria sulla agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (*Parere alla XI Commissione*) (4506).

Su proposta del relatore Vincenzi la Commissione delibera di esprimere parere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Disegno di legge:

Tutela del demanio marittimo (*Approvato dall'VIII Commissione del Senato*) (*Parere alla X Commissione*) (4514).

Su proposta del relatore Vincenzi la Commissione dichiara che nulla osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,10.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 30 APRILE 1976, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente GUADALUPI.* — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Radi.

Proposta di legge:

Senatori Della Porta ed altri: Provvedimenti per i capitani dei servizi logistici dell'esercito (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I e della V Commissione*) (4508).

(*Discussione e approvazione*).

Il deputato Caiati, in sostituzione del relatore Buffone, riferisce favorevolmente sulla proposta di legge in esame, che colma un vuoto lasciato aperto dalla legge sul ruolo speciale unico ed ovvia ad una ingiustificata sperequazione. Dopo aver illustrato dettagliatamente l'articolato, raccomanda alla Commissione l'approvazione del provvedimento nella formulazione trasmessa dal Senato.

Il deputato Vaghi, dopo essersi dichiarato pienamente d'accordo con le considerazioni svolte dal relatore, annuncia il voto favorevole del gruppo democratico-cristiano.

Il deputato Angelini, pur concordando in ordine all'urgenza ed al carattere riparatore del provvedimento in esame, rileva che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione per manifestare il proprio dissenso nei confronti di una legiferazione sempre più frammentaria e caotica.

Dopo che i deputati Savoldi, Magliano e Birindelli hanno annunciato il proprio voto favorevole e il sottosegretario Radi ha dichiarato di concordare con le affermazioni del relatore circa il carattere perequativo del provvedimento, la Commissione approva nella formulazione del Senato gli articoli della proposta di legge.

Il provvedimento viene quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,40.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 30 APRILE 1976, OR 116,15. — *Presidenza del Presidente GIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Nucci.

Proposta di legge:

Merli ed altri: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della I e della II Commissione) (3193-B).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Beccaria riferisce favorevolmente sulle modifiche introdotte dal Senato al testo già approvato dalla Commissione.

Il deputato Ciuffini afferma che con le modifiche introdotte si è trasformata in sostanza una legge-quadro in una legge di principio che consente alle regioni un adeguamento alle concrete necessità, attribuendo inoltre alla pubblica autorità concreti poteri di riguardo; resta il problema della mancanza di adeguati mezzi finanziari per il conseguimento degli obiettivi indicati dal provvedimento in discussione. Conclude rilevando che i tempi previsti per l'attuazione della nuova legge trovano oggettivo riscontro nella situazione economica esistente.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Nucci, si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento ed assicura che, in sede di formazione dei fondi comuni regionali si terrà conto anche degli oneri derivanti in conseguenza del provvedimento stesso.

La Commissione approva quindi le modifiche apportate dal Senato ai singoli articoli della proposta di legge.

Il deputato Busetto ricorda l'astensione dalla votazione del provvedimento quando esso fu esaminato dalla Commissione, confidando che il provvedimento stesso sarebbe stato oggetto di attento esame durante la discussione al Senato sotto il profilo dello stanziamento dei mezzi finanziari necessari: ciò non è però avvenuto e pertanto il gruppo del PCI mantiene la posizione politica precedentemente assunta.

Conclude ritenendo necessario un successivo sforzo comune in Parlamento per superare le difficoltà che insorgeranno nell'applicazione del provvedimento in discussione in conseguenza degli squilibri preesistenti, della crisi della finanza pubblica e del processo inflazionistico in corso.

Il deputato Merli rileva che la proposta di legge in esame consente l'adeguamento nel settore dell'inquinamento idrico dell'Italia agli altri paesi industrializzati, non esclude la possibilità di successive modifiche alle nuove norme, e conclude sottolineando gli aspetti positivi delle norme stesse.

Il Presidente Giglia ricorda l'attento ed approfondito esame del provvedimento presso la Commissione: la successiva discussione al Senato non ha consentito, come era auspicabile, di prevedere l'inserimento di norme relative ai necessari stanziamenti. Conclude sottolineando che, nel futuro, sarà necessario provvedere in proposito per porre gli enti locali in condizione di operare concretamente.

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 30 APRILE 1976, ORE 8,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Lobianco.

Disegno di legge:

Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (Approvato dalla IX Commissione del Senato) (Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione) (4506).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Pisoni, dopo avere ricordato che tutte le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole, sottolinea l'importanza dell'approvazione sollecita del provvedimento che viene ad integrare utilmente la legge di attuazione delle prime tre direttive socio-strutturali, rileva che le regioni potranno in tal modo disporre di un quadro più organico emanando loro norme di attuazione di tutte le quattro direttive.

Dopo aver ricordato che il testo originario della direttiva per l'agricoltura di montagna conteneva anche un premio per i giovani, sottolinea il carattere comunque diverso di questa rispetto alle prime direttive dell'aprile 1972, che si ispiravano a criteri di selettività laddove la direttiva 268 del 1975 che ci si accinge ad attuare è imposta piuttosto nel senso di favorire il mantenimento di un certo livello di popolazione rurale nelle zone svantaggiate della Comunità. Dopo avere rievocato i nodi che si erano incontrati nell'esame delle norme di attuazione delle tre direttive del 1972, tra

i quali il più importante, oltre a quello già citato di eccessivo efficientismo e selettività, figurava il problema del ruolo delle regioni, rileva che il disegno di legge in discussione certamente risolve in senso positivo questo importante profilo istituzionale garantendo l'autonomia regionale. Nell'esaminare i vari aspetti della complessa materia esposta nella normativa in oggetto, sottolinea i punti qualificanti che si riassumono in una sorta di correzione della precedente direttiva 159 del 1972, perché il testo in esame consente l'erogazione dei vari benefici ad una fascia di aziende che sono al di sotto del reddito comparabile. A suo avviso le regioni hanno un notevole margine di manovra nell'erogazione dei vari benefici. Ricordato che la direttiva si applica a più del 40 per cento della SAU (superficie agricola utilizzabile) italiana, fa presente che grazie alle pressioni esercitate dall'Italia, è stato aumentato il contributo del Fondo agricolo comunitario dall'originario 25 per cento al 35 per cento. Passando in rassegna i vari benefici previsti dal provvedimento (indennità annua compensativa, aiuti per investimenti collettivi, aiuti per investimenti nel settore turistico e artigianale), rileva che alle regioni è data la possibilità di concedere aiuti anche a quelle aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile ai sensi della direttiva n. 159 del 1972. Dopo aver ricordato gli aspetti finanziari del provvedimento, che stanziava più di 350 miliardi, conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge che darà certamente un importante contributo ad una nuova politica agricola nazionale e comunitaria.

Il deputato Della Briotta, dichiara che il gruppo socialista vede nell'attuazione della direttiva per l'agricoltura di montagna in relazione anche alle precedenti tre direttive, una interessante svolta della politica comunitaria nella quale assume un ruolo importante la politica strutturale, che non deve essere intesa in senso assistenziale, e costituisce quanto meno una prima inversione di tendenza rispetto alla prevalenza avuta sinora dalla politica dei prezzi con gli effetti negativi a tutti noti. Dopo aver riportato i dati finanziari riferiti agli interventi di mercato e a quelli per la politica strutturale e la quota di finanziamento comunitario di cui ha beneficiato l'Italia, che resta ancora distante da quella che le competerebbe per la situazione della sua agricoltura, passa in rassegna i punti qualificanti

della direttiva di cui si propone l'attuazione. Pur nei suoi limiti, essa costituisce un utile inizio di una nuova politica agricola per il nostro paese, in particolare per le zone di montagna, e viene ad affiancarsi alla normativa nazionale a favore delle zone montane. Nel concludere, auspica che l'Italia possa consolidare questa inversione di tendenza, ottenendo dalla Comunità un sempre maggiore spazio per gli interventi di carattere strutturale, di cui primo beneficiario è il nostro paese.

Il deputato Tassi, nell'esprimere la propria soddisfazione di fronte all'adempimento di un obbligo comunitario, sia pure realizzato nelle particolari condizioni di urgenza nelle quali avviene, osserva che il provvedimento di attuazione a suo avviso stravolge in parte gli intendimenti originari delle direttive per la riforma dell'agricoltura. Né si può passare sotto silenzio l'assoluta inadeguatezza dei mezzi finanziari, che per altro rischiano di andare dispersi per lo spazio riservato alle aziende marginali e ad interventi per investimenti collettivi, scarsamente produttivi, deprimendo, quindi, l'imprenditorialità che era stata privilegiata nelle precedenti tre direttive. Pur rilevando l'importanza del provvedimento, date le riserve del suo gruppo anche in relazione all'errata concezione dell'ente regionale italiano in contrasto con la « filosofia » comunitaria che individua un bene diverso concetto di regione socio-economica, annuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione finale.

Il deputato Alesi, nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo esprime la propria insoddisfazione per il modo in cui si è costretti a discutere una direttiva di tale importanza. Auspica che in futuro le direttive non siano così dettagliate, per evitare che i vari paesi siano eccessivamente vincolati, in contrasto del resto con lo stesso dettato dai Trattati istitutivi delle Comunità.

Il deputato Scutari associandosi ad alcune considerazioni svolte da altri oratori, rileva il carattere positivo della direttiva che ci si avvia ad attuare. Certo si sarebbe potuto chiedere un'impostazione più chiara e snella, ma la quarta direttiva costituisce un'importante inversione di tendenza rispetto alla concezione originaria del piano Mansholt e delle precedenti tre direttive, soprattutto, perché essa apre una breccia nel senso dell'integrazione dei redditi degli agricoltori, misura questa da tempo auspi-

cata dal gruppo comunista. Riacciandosi alle affermazioni del deputato Della Briotta circa l'esigenza di rifuggire da misure assistenziali, rileva l'aspetto positivo di intervento a favore di zone sfavorite e soprattutto della montagna, troppo a lungo emarginata. Pur con alcuni limiti, non si può disconoscere che alle regioni siano stati attribuiti poteri di intervento ben più consistenti rispetto alla legge di attuazione delle prime tre direttive. D'altra parte date le inadeguatezze, soprattutto di carattere finanziario, del provvedimento, a nome del gruppo comunista annuncia l'astensione nella votazione finale.

Il deputato Bortolani, nell'esprimere il suo disagio per il modo affrettato in cui si discute un tema di così grande rilievo, osserva che il disegno di legge costituisce una tappa importante nella giusta presa di coscienza dei gravi problemi della montagna, che a lungo è stata trascurata. Molti dimenticano che lo stesso benessere delle zone di pianura si salvaguarda con il lavoro svolto in montagna. È significativo che dopo la creazione delle comunità montane e i recenti stanziamenti a favore della montagna intervenga un provvedimento certamente di notevole respiro e che contiene alcuni elementi particolarmente interessanti, come ad esempio le misure a favore degli alpeggi ed investimenti collettivi, il cui rafforzamento darebbe un rilevante contributo all'avvio di una seria politica zootecnica e quindi al contenimento del *deficit* della nostra bilancia agricolo-alimentare.

Il relatore Pisoni, nella replica, prende atto della sostanziale adesione dei vari gruppi, pur rilevando la scarsa motivazione data dal gruppo comunista alla propria astensione, anche considerando il voto favorevole dato alla direttiva in sede di Parlamento europeo. Ribadisce che la direttiva non vuole essere una panacea ma un importante punto di riferimento per l'agricoltura di montagna e delle zone sfavorite del nostro paese.

Il Sottosegretario Lobianco, nell'esprimere la propria soddisfazione per il rispetto dei termini imposti dalla Comunità all'attuazione della direttiva, sottolinea l'importanza dei principi che il Parlamento si accinge a recepire. Questo provvedimento, del resto, costituisce una parte rilevante di un più ampio quadro di interventi strutturali a favore soprattutto delle agricolture più bisognose di aiuto. Esprimendo il rammarico per il fatto che il Parlamento non è riuscito

a varare il provvedimento sulla difesa del suolo che avrebbe integrato in modo efficace gli interventi a favore della montagna e più in generale di tutta la agricoltura, auspica che l'applicazione sollecitata da parte delle regioni si possa effettivamente realizzare quell'inversione di tendenza cui hanno fatto riferimento vari oratori. D'altra parte non può esimersi dal rilevare che accentuazione della politica strutturale non significa affatto rifiuto o ridimensionamento della politica dei prezzi, perché a suo avviso le due politiche non sono in contrasto, ma sono necessariamente complementari. Conclude auspicando l'approvazione di un provvedimento che assicurerà un indubbio vantaggio all'agricoltura italiana.

Si passa all'esame degli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, posti in votazione sono approvati. È altresì approvato l'allegato.

Il disegno di legge, posto immediatamente in votazione a scrutinio segreto, è approvato con l'astensione dei gruppi comunista e del MSI-Destra nazionale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

VENERDÌ 30 APRILE 1976, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Intervengono il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Giulio Orlando e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Salizzoni.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

Il deputato Bogi, in considerazione della complessità dei numerosi argomenti all'ordine del giorno della seduta odierna nonché della particolare urgenza di approvare la regolamentazione dell'accesso, propone che la Commissione passi subito all'esame di questo argomento anche se esso fa parte del terzo punto dell'ordine del giorno.

Dopo una precisazione del Ministro Orlando, in ordine alla presumibile durata del suo intervento, precisazione sulla quale

interloquiscono il deputato Delfino e il senatore Valenza, il Presidente si riserva di esaminare la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dall'onorevole Bogi, al termine delle comunicazioni del Ministro Orlando.

Prende quindi la parola il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il quale sottopone all'esame della Commissione i principali aspetti tecnici dei servizi radiotelevisivi, come si presentano ad un anno dall'entrata in vigore della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Premesso che il connotato fondamentale dell'attuale assetto dei servizi radiotelevisivi consiste nella rottura del tradizionale rapporto tra potere esecutivo e diffusione radiotelevisiva che tende ad identificare il gestore del potere radiotelevisivo con la stessa comunità nazionale che, d'altra parte, ne è destinataria e fruitrice; e premesso altresì che il sistema che ne deriva è tale da assicurare la tutela di interessi che si integrano con il potere monopolistico, rileva come sia necessario agire per la più rigorosa difesa del monopolio, reprimendo gli attacchi che ad esso giungono dalla disordinata proliferazione degli impianti ripetitori privati dei programmi televisivi esteri e dalle radio « pirata » che hanno inquinato l'etere in misura non più tollerabile.

La legge di riforma — anche sulla scorta delle decisioni della Corte costituzionale — ha riconosciuto la indispensabilità del monopolio statale dei servizi radiotelevisivi, secondo un tipo di gestione più aperta all'apporto di tutte le correnti culturali e di informazione del Paese, sottraendo nel contempo al regime monopolistico le iniziative private volte all'esercizio di impianti locali televisivi monocali e di ripetitori di programmi esteri e nazionali. Tale sistema tuttavia viene insidiato da vari fattori quali la proliferazione delle cosiddette radio libere, che compongono un vistoso fenomeno di privatizzazione « selvaggia » dell'etere, operando al di fuori di qualsiasi disciplina e su lunghezze d'onda spesso interferenti con i servizi pubblici nazionali e di Stati confinanti con l'Italia. Tale fenomeno non è soltanto un illecito da reprimere, ma un problema politico che richiede una risposta politica.

Altro non trascurabile fattore è quello della « disaffezione » del pubblico italiano al servizio televisivo nazionale e della propensione del pubblico stesso per trasmissioni provenienti dall'estero: il che accade non tanto per la bontà dei programmi,

quanto perché questi sono in colore mentre i nostri sono in « bianco e nero ».

Per porre un rimedio a tutto ciò, è indispensabile, ad avviso del Ministro, anzitutto promuovere il rispetto della legge ogni qualvolta iniziative illegittime possano recare turbative al corretto svolgimento dei servizi di radiocomunicazione; occorre poi elevare il livello qualitativo del servizio pubblico mediante l'ulteriore estensione ed il miglioramento delle reti e degli impianti, ed inoltre occorre procedere al più presto alla realizzazione della terza rete televisiva, ed introdurre il colore nelle trasmissioni televisive.

Per quanto in particolare riguarda il problema dei ripetitori privati di programmi esteri, il Ministro Orlando sottolinea che il Comitato interministeriale, all'uopo costituito, ha predisposto una bozza di piano nazionale di ripartizione delle frequenze da sottoporre al parere del Consiglio superiore tecnico, delle Poste e Telecomunicazioni e dell'automazione, distintamente per la radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza, per la radiodiffusione televisiva e per la radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza. Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il Comitato, al cui lavoro ampio e scrupoloso ritiene doveroso esprimere un vivo apprezzamento, si può affermare che — al momento — possono essere concessi temporaneamente ai ripetitori privati parte dei canali della banda V non necessari per la terza rete, ma previsti per la quarta rete, fermo rimanendo il diritto dei privati ad avere comunque assicurato l'esercizio del mezzo. Ricorda d'altronde, che nelle apposite sedi internazionali si sta studiando, con la partecipazione anche di funzionari italiani, l'impiego delle onde centimetriche e millimetriche per la radiodiffusione via satellite, la cui utilizzazione — che si prevede possa avvenire entro pochi anni — porterà all'ampliamento della disponibilità di frequenze attribuite alla regione europea, consentendo di superare l'attuale fase di limitatezza.

Informa inoltre che delle 600 domande di autorizzazione di ripetitori privati, presentate in ottemperanza all'articolo 44 della legge n. 103 del 1975, circa 400 utilizzano frequenze non destinate al servizio di radiodiffusione ma a servizi diversi. Solo pochi di questi ripetitori, d'altra parte, sono risultati, a seguito degli accertamenti ministeriali, conformi ai requisiti, previsti dall'articolo 38 della legge di riforma e del relativo Regolamento di ese-

cuzione, necessari per il rilascio delle autorizzazioni. In considerazione di ciò e degli obblighi discendenti dalla legge, il Ministero ha provveduto a diffidare gli inadempienti e nel contempo ha posto a loro disposizione apposite frequenze di telecomando per interrompere i programmi, non appena appaiono sugli schermi inserti pubblicitari (la cui ritrasmissione — come è noto — è vietata dalla legge). Qualora i privati non provvedano in tal senso, il Ministero è orientato verso l'imposizione coattiva di tale sistema, pur scontando alcuni aspetti negativi di una soluzione, quale il sospetto che si tratti di una sorta di controllo sui programmi; chiede quindi che la Commissione voglia esprimersi sulla esposta linea del Governo.

Per quanto riguarda i ripetitori di programmi nazionali, la società RAI ha fatto di recente pervenire il prescritto parere su un primo lotto di domande, per le quali, non appena completati gli adempimenti istruttori, si provvederà al rilascio delle relative autorizzazioni.

Passando al problema delle cosiddette radio libere, il Ministro fa presente che, a fronte di una limitata richiesta di stazioni TV via cavo, connessa anche al maggior costo di questa rispetto alla « via etere », si deve registrare una proliferazione di iniziative di installazioni di emittenti radiofoniche, con limitata potenza di emissione, le quali si autogiustificano sull'erroneo presupposto che la legge di riforma abbia voluto liberalizzare gli impianti che, stante l'ambito locale, non inciderebbero sul monopolio. L'Amministrazione ha provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria i casi dei quali è venuta a conoscenza per un complesso di circa 400 denunce nei confronti di emittenti libere. Ciò ha dato luogo al formarsi di una discorde giurisprudenza, in quanto, in genere, i pretori non hanno adottato provvedimenti cautelari immediati, sulla base di argomentazioni giuridico-costituzionali che hanno comportato anche il rinvio di taluni procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale. Si profila quindi il problema della linea di condotta che gli organi dello Stato debbono seguire: l'Amministrazione si è avvalsa finora delle potestà conferitele in materia, ma di fronte alla citata giurisprudenza nonché alla proliferazione in atto delle radio « pirata », incontra difficoltà nella repressione anche perché l'organo preposto alla tutela, denominato « Escopost », ha una limitata disponibilità di personale che non ne

favorisce l'azione. Ciò nonostante sono state promosse 403 inchieste ispettive di cui 194 concluse con l'accertamento di responsabilità penali. Concludendo su questo argomento, il Ministro precisa che il suo dicastero può intervenire nei confronti di queste iniziative mediante: interferenza con segnali convenzionali su tutte le frequenze delle emittenti abusive; disattivazione di quelle emittenti che recano disturbo ad altri servizi pubblici e privati di telecomunicazioni; disattivazione delle emittenti che impiegano frequenze non destinate ai servizi di radiodiffusione.

Conferma infine che anche in relazione all'eventuale prossimo periodo elettorale, la amministrazione delle poste farà ricorso a tutti i mezzi disponibili per impedire che si alteri illegittimamente l'equilibrio dell'accesso ai mezzi radiotelevisivi.

Il Ministro si sofferma quindi sul problema della introduzione delle trasmissioni a colori, che, sulla base della Convenzione, la concessionaria è impegnata ad effettuare a partire dal prossimo 8 agosto.

Al riguardo, rilevato nuovamente il pericolo della disaffezione del pubblico verso le nostre trasmissioni in « bianco e nero », il Ministro sottolinea gli aspetti economici della questione, ed in particolare il fatto che, nella situazione di attesa che l'industria nazionale del settore radiotelevisivo attraversa per la mancanza di decisioni in merito, la produzione estera — soprattutto tedesca — sta invadendo il mercato italiano: e ciò indubbiamente aggrava la situazione dell'industria italiana che già di per sé versa in condizioni preoccupanti.

Il Ministro osserva inoltre che l'introduzione del colore non può essere ormai considerata come un incentivo ai consumi voluttuari, rappresentando solo un normale ampliamento della gamma disponibile di un prodotto (gamma che per altri beni, in particolare le automobili, è molto più vasta), né può determinare un vero e proprio ampliamento dei consumi nel settore, giacché qui il mercato è in fase regressiva.

Altra circostanza da tenere presente, aggiunge il Ministro, è che la Concessionaria ha in corso di realizzazione gli adempimenti previsti dall'articolo 16 della Convenzione, i quali importano maggiori oneri per la Concessionaria medesima calcolati in circa 30 miliardi; sicché la mancata introduzione del colore determinerebbe la non utilizzazione degli investimenti operati.

Il Ministro sottolinea infine che, in mancanza di una nostra televisione a colori, si allargherà l'ambito delle sperequazioni fra il nord e il sud del territorio nazionale, poiché soltanto il nord può fruire dei programmi esteri a colore.

Il Ministro Orlando osserva a questo punto come le considerazioni svolte non gli impediscano comunque, in linea di principio, di condividere il punto di vista dei Sindacati, secondo cui l'introduzione della televisione a colori non risolve di per sé i problemi di fondo esistenti nel comparto industriale elettronico ed elettrotecnico.

Esistono infatti, in proposito, nodi di maggiore ampiezza, al cui scioglimento sono attualmente impegnati, anche attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali, i Ministeri dell'industria e del commercio con l'estero, oltre che lo stesso Ministero delle Poste il quale ha già previsto un colloquio con i sindacati per il 10 maggio prossimo. Il fatto è — conclude il Ministro — che il colore avrebbe dovuto essere introdotto non da ora, ma in concomitanza con l'adozione di esso da parte degli altri Paesi della Comunità europea (anni 1966-1967). Ma il ritardo non può ancora protrarsi se non con un rischio anche maggiore.

Il Ministro chiede infine che la Commissione voglia pronunciarsi in ordine alle iniziative del Ministero riguardanti: il perseguimento di tutte le attività che si pongono in contrasto con la disciplina legislativa del settore radiotelevisivo anche avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 195 del codice postale di intervenire in via amministrativa per il sequestro degli impianti illegittimi; l'uso di mezzi tecnici volti a disturbare le emittenti radiofoniche «pirate»; il potenziamento dei mezzi e delle strutture per rendere più efficace l'azione dell'Escopost anche in considerazione della pratica impossibilità di avvalersi delle forze di polizia; la cancellazione degli inserti pubblicitari dai programmi televisivi stranieri mediante l'impiego di mezzi tecnici di spegnimento; l'introduzione del colore nelle trasmissioni televisive del servizio pubblico nazionale a partire dal 1° luglio prossimo venturo.

Il Presidente ringrazia il Ministro per la sua ampia esposizione ed avverte che, a causa dell'inizio in Aula delle votazioni per la nomina di un giudice costituzionale, la seduta deve essere sospesa.

Il deputato Bogi rinnova la sua richiesta, avanzata ad inizio di seduta, di in-

versione dell'ordine del giorno. I deputati Delfino e Bubbico invitano il deputato Bogi a non insistere nella richiesta, poiché il dibattito sulle comunicazioni del Ministro, dovendo in realtà concludersi con una pronuncia della Commissione sul solo problema del colore — essendo gli altri problemi suscettibili di più pacata riflessione — potrà svolgersi in termini molto ristretti e tali comunque da non provocare ritardi nell'approvazione della disciplina dell'accesso.

Il Presidente sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 11,20).

Il Presidente comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Picchioni, in sostituzione del deputato Antoniozzi, dimissionario; apre quindi la discussione sulle comunicazioni del Ministro.

Il deputato Delfino rileva che dall'esposizione del Ministro emerge una sorta di dichiarazione di guerra del Ministero e della Rai contro le emittenti abusive. Quanto alle motivazioni politiche di questo atteggiamento esse sono da rinvenire, a suo avviso, nella prossima campagna elettorale che potrebbe essere fastidiosamente toccata dalla presenza di emittenti abusive. Rileva, peraltro, che è emerso un altro fattore: il monopolio pubblico è stato giustificato dalla Corte costituzionale con una presunta limitatezza delle frequenze attribuite all'Italia, limitatezza sconfessata dalla presenza di oltre 400 radio libere che usufruiscono di altrettante frequenze.

Il deputato Delfino prosegue affermando che, in realtà, la lottizzazione avvenuta nell'ambito della RAI condiziona negativamente l'esercizio del monopolio pubblico. È necessario, quindi, a prescindere dal problema delle radio private, rivedere la legge di riforma per evitare questi effetti negativi.

Si dichiara pertanto contrario ad un voto di condanna delle radio private italiane quando, nel contempo, nulla si fa nei confronti delle emittenti straniere che, tra l'altro, trasmettono inserti pubblicitari. È peraltro da considerare che le televisioni straniere trasmettono anche programmi a colore per cui diventa discriminatorio, oltre che ipocrita, obbligare la televisione italiana alle trasmissioni in bianco e nero, bloc-

cando così il relativo mercato. Si dichiara, quindi, favorevole alle proposte del Ministro sull'inizio delle trasmissioni a colore.

Si apre a questo punto una breve discussione su una proposta del deputato Bogi intesa a sospendere il dibattito sulle comunicazioni del Ministro ed a riprenderlo dopo l'approvazione della disciplina dell'accesso. Intervengono i deputati Galluzzi (favorevole alla proposta), Delfino, Bubbico, Achilli e Bogi, dopodiché il Presidente dispone la prosecuzione del dibattito sulle comunicazioni del Ministro.

L'onorevole Baldassari ritiene che i motivi adottati dal Governo a sostegno dell'introduzione delle trasmissioni a colore — e cioè la necessità di ovviare alla concorrenza delle trasmissioni straniere nonché l'urgenza di superare la crisi del settore — non siano abbastanza validi. È mancato nella relazione qualsiasi riferimento alla situazione economica generale. La vera causa della crisi delle aziende italiane va ricercata infatti nella scarsa diversificazione produttiva delle stesse. Rilevato ancora che l'introduzione del colore comporterebbe altresì uno squilibrio nella bilancia dei pagamenti, conclude esprimendo parere contrario, a nome del gruppo comunista, sulla proposta del Ministro.

Per l'onorevole Fracanzani l'esplosione dell'utenza delle televisioni straniere è da attribuire al mancato rispetto del divieto delle inserzioni pubblicitarie che pure è previsto dalla legge di riforma. Concorda con il Ministro che il problema delle radio libere debba essere considerato problema politico, ma ad esso una risposta esiste ed è l'immediata attuazione di un ampio ed effettivo decentramento, con il potenziamento delle voci locali al quale potrà pure accompagnarsi un'azione finalmente decisa ed impegnata nei confronti delle emittenti private, a difesa del monopolio.

Non può trascurarsi infine la presa di posizione espressa al riguardo dalle associazioni sindacali: alla luce delle loro preoccupazioni si chiede se non sia il caso di rinviare la decisione finale ad un momento successivo agli incontri del Ministro delle poste e telecomunicazioni con le organizzazioni sindacali che certamente serviranno a far sì che posizioni in parte divergenti possano trovare un punto d'accordo, e ad evitare che l'introduzione del colore comporti il sacrificio della produzione italiana degli apparecchi televisivi a vantaggio di quella delle società multinazionali.

L'onorevole Bogi ritiene, dal canto suo, che esistano accorgimenti tecnici dei quali servirsi al fine di riportare in bianco e nero le trasmissioni a colori delle televisioni estere. Quanto al problema delle emittenti locali abusive ritiene che una definitiva decisione nel merito importi la conoscenza di una mappa di utilizzo ottimale delle frequenze disponibili. Chiede infine l'attuazione della legge di riforma per la parte che vieta la pubblicità nelle emittenti estere.

Il deputato Bubbico, consentendo con la relazione del Ministro, ribadisce che contro il fenomeno delle radio private è necessario usufruire di tutti gli strumenti che l'attuale normativa predispone. L'eventuale contraria giurisprudenza e l'eccessiva proliferazione di emittenti pongono peraltro dei problemi che difficilmente possono trovare soluzione nell'attuale legislatura, mentre la valutazione delle richieste dei sindacati e della situazione dell'industria italiana del settore esulano dalla competenza di questa Commissione, investendo quella di altri organi anche parlamentari. Su queste premesse, presenta ed illustra una risoluzione di consenso alle proposte del Ministro.

Dopo interventi del senatore Valori, che si dichiara contrario alla risoluzione Bubbico riscontrandone un carattere contraddittorio, e del deputato Delfino, che si dichiara favorevole, il Presidente pone in votazione il seguente testo, che viene approvato:

La Commissione,

udite le dichiarazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a nome del Governo sullo stato del monopolio televisivo,

per quanto riguarda la specifica questione dell'introduzione del colore, sottolinea trattarsi di un problema implicante aspetti più generali di politica economica, da valutarsi, come prescritto dalla legge di riforma, nelle sedi proprie,

per lo specifico aspetto di misura idonea alla difesa del monopolio rispetto alle trasmissioni televisive estere in crescente ascolto in ogni parte d'Italia, non può esprimere parere contrario all'inizio delle trasmissioni a colore, nei limiti previsti dalla Convenzione Stato-RAI, e a partire dall'8 agosto 1976, data fissata dalla Convenzione medesima,

invita il Governo alle valutazioni più generali di ordine economico nelle sedi proprie.

Comunicazioni del Presidente sull'accesso, sull'informazione radiotelevisiva e sulle Tribune.

Il Presidente avverte che, se non vi sono osservazioni, si passerà ora all'esame non già del secondo punto dell'ordine del giorno, relativo alla SIPRA, ma del terzo punto, che comprende fra l'altro la regolamentazione dell'accesso. Senza discussione, così rimane stabilito.

Il Presidente ricorda le ragioni di connessione che hanno suggerito all'ufficio di Presidenza di disporre che presso i vari organi della Commissione le tematiche relative alle Tribune, all'accesso ed agli indirizzi per l'informazione radiotelevisiva fossero esaminate in parallelo, onde consentire poi alla Commissione plenaria un esame contestuale delle soluzioni proposte.

Nell'accingersi pertanto a dare la parola prima all'onorevole Bogi, presidente della sottocommissione per l'accesso, e poi all'onorevole Achilli, coordinatore del Gruppo di lavoro per gli indirizzi, fa presente — per quanto attiene alle Tribune — che l'attuale momento politico, contrariamente alle apparenze, non consiglia di dare la precedenza allo esame di Tribune per il *referendum* bensì all'esame di Tribuna elettorale, anche se ragioni di carattere formale fanno dubitare dell'opportunità di iniziare fin da oggi la discussione su quest'ultima tribuna.

Il deputato Achilli ricorda che è testé pervenuto a tutti i membri della Commissione un telegramma del dottor Marco Pannella il quale, nella qualità di rappresentante del partito radicale, chiede di essere ascoltato dalla Commissione prima delle deliberazioni in materia di accesso, di informazione radiotelevisiva e di Tribune che la Commissione stessa oggi adotterà. Osserva che tale richiesta costituisce un fatto politico che, a suo avviso, non è possibile ignorare.

Il Presidente rileva che, ai termini di regolamento, la richiesta in questione dovrebbe tradursi in una proposta di integrazione dell'ordine del giorno della seduta in corso, nel quale non è prevista alcuna audizione. Tale proposta può essere avanzata dal rappresentante di un gruppo politico e sarebbe accolta se approvata a maggioranza qualificata dei presenti.

Il deputato Achilli propone formalmente l'iscrizione all'ordine del giorno dell'audizione del dottor Pannella.

Ai senatori Santalco e Carollo ed ai deputati Delfino e Roberti i quali sollevano

vari problemi procedurali circa la proposta dell'onorevole Achilli, il Presidente precisa che il Regolamento della Commissione rinvia, per quanto non direttamente disciplinato, ai principi comuni dei Regolamenti della Camera e del Senato. Sulla proposta di integrazione dell'ordine del giorno della seduta in corso occorre pertanto fare riferimento ai Regolamenti delle due Camere i quali per altro contengono alcune difformità. Entrambi consentono infatti che la richiesta sia avanzata dal rappresentante di un Gruppo prima che si passi all'esame di uno dei punti dell'ordine del giorno, ed entrambi stabiliscono la maggioranza qualificata per l'accoglimento della proposta, nonché una discussione limitata intorno ad essa; mentre però il Regolamento del Senato prevede la votazione palese e la maggioranza di 2/3 dei presenti, il Regolamento della Camera prevede lo scrutinio segreto e la maggioranza di 3/4.

Si apre quindi una discussione (relativa al momento in cui procedere alla votazione per lo svolgimento dell'audizione), alla quale partecipano il deputato Bubbico, che propone di procedervi dopo l'esaurimento del punto dell'ordine del giorno concernente l'accesso, l'informazione e le Tribune; l'onorevole Achilli, il quale suggerisce invece di effettuarla prima di tale esaurimento; l'onorevole Galluzzi, che si associa al suggerimento dell'onorevole Achilli; l'onorevole Bogi, il quale non ritiene che le informazioni acquisite attraverso l'audizione in questione potrebbero in alcun modo incidere sul contenuto della disciplina dell'accesso e pertanto è contrario ad anteporre tale audizione all'esame di questa disciplina; il deputato Trombadori, che pur consentendo con gli argomenti dell'onorevole Bogi, ritiene politicamente opportuno porre immediatamente ai voti la proposta Achilli.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Bubbico e Delfino e del senatore Cavalli, il Presidente avverte che, qualora non si raggiunga un accordo unanime sulla proposta dell'onorevole Achilli, ed occorra passare ai voti, è necessario scegliere se avvalersi della disciplina prevista dall'articolo 27 del Regolamento della Camera ovvero di quella stabilita dall'articolo 56 del Regolamento del Senato.

Pone pertanto ai voti l'adozione dell'articolo 27 del Regolamento della Camera con l'intesa che, se essa sarà respinta, si intenderà adottato l'articolo 56 del Regolamento

del Senato. La Commissione accoglie l'adozione delle norme del Regolamento della Camera.

Dopo un intervento dell'onorevole Roberti, il quale protesta per l'eccessivo spazio che la Commissione concede ai radicali, intervengono in ordine ai vari aspetti dell'eventuale audizione, ed in specie a proposito del momento in cui effettuarla, i deputati Bubbico, Fracanzani, Achilli, Galluzzi, Righetti e Belci; dopodiché il Presidente, per favorire il raggiungimento di una intesa unanime, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 13,15, è ripresa alle 14,10).

Il Presidente comunica che nel corso della sospensione, tutti i gruppi hanno concordato di proseguire nell'esame delle materie all'ordine del giorno e di procedere all'audizione del dottor Pannella alle ore 17.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Il Presidente dà pertanto la parola all'onorevole Bogi perché riferisca sulla conclusione dei lavori della Sottocommissione da lui presieduta, relativamente alla disciplina dell'accesso.

Esame ed approvazione del regolamento per l'accesso.

Il deputato Bogi, Presidente della Sottocommissione permanente per l'accesso, illustra anzitutto l'iter che ha condotto alla elaborazione della proposta di regolamento, che viene oggi all'esame della Commissione.

In proposito egli ricorda che la Sottocommissione si è costituita nella seduta del 21 gennaio 1976. In tale occasione fu nominato un Comitato ristretto per l'elaborazione del Regolamento per l'accesso, che iniziava sollecitamente l'attività. Sull'andamento dei lavori della Sottocommissione doveva influire la successiva decisione del 29 gennaio 1976 presa dall'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi. In questa data l'Ufficio di Presidenza decideva infatti di affrontare e risolvere preliminarmente alla elaborazione, da parte della Sottocommissione, della proposta di Regolamento per l'accesso i problemi delle interconnessioni tra l'accesso, le Tribune e l'informazione resa dalla Concessionaria. Tale risultato si sarebbe dovuto conseguire mediante la predisposizione di una disciplina di questi ultimi due settori.

Dopo circa quaranta giorni, in data 9 marzo 1976, l'Ufficio di Presidenza allargato affidava invece alla Sottocommissione il compito di condurre a termine la elaborazione del Regolamento per l'accesso, nell'intento di risolvere attraverso di esso i problemi insorgenti dalle citate interconnessioni dell'accesso con la materia delle Tribune e dell'informazione.

In data 22 aprile 1976 la Sottocommissione, dopo avere tra l'altro sentito i rappresentanti delle Regioni e dei sindacati CGIL, Cisl, Uil, Cislal e Cida, era in grado di licenziare la proposta di Regolamento per l'accesso al mezzo radiotelevisivo.

Passando ad illustrare tale proposta, sulla quale oggi la Commissione plenaria è chiamata a pronunciarsi ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento, il deputato Bogi osserva come essa abbia richiesto uno sforzo notevole sia per l'impegno legato ad una così delicata materia, sia per i problemi posti da una non sempre perfetta elaborazione della legge di riforma.

Un impegno particolare è stato soprattutto richiesto dalla necessità di armonizzare con la legge l'esigenza riconosciuta da tutti i membri della Sottocommissione di garantire in sede di accesso locale un secondo grado di riesame per le richieste di accesso eventualmente reiette.

L'introduzione di un meccanismo col quale si prevede che contro le decisioni del Comitato regionale si può ricorrere allo stesso Comitato, il quale decide sentita la Conferenza dei Capi Gruppo di ciascun Consiglio regionale, è sembrata ai membri della Sottocommissione l'unica soluzione che si inserisse senza contrasti nel tessuto della legge n. 103 del 1975.

Sempre in tema di accesso locale il deputato Bogi sottolinea la introduzione - collegata ad intuibili esigenze di armonizzazione dei criteri di decisione utilizzati per l'accesso locale con quelli utilizzati per l'accesso in sede nazionale - al secondo comma dell'articolo 7 della disposizione per cui « l'accertamento preventivo operato in sede nazionale della specificazione sociale o culturale o politica e della consistenza organizzativa dei soggetti richiedenti l'accesso in sede nazionale vale anche in sede locale ».

L'oratore esamina quindi i singoli articoli della proposta di Regolamento.

All'articolo 1 - egli osserva - vengono indicate le modalità cui deve essere informata la richiesta di accesso.

Tali modalità sono dettate dalla necessità di individuare con precisione i soggetti richiedenti e gli elementi necessari per procedere alla valutazione della richiesta.

In particolare alla lettera c) è evidenziato il legame logico che deve intercorrere tra la connotazione del soggetto richiedente, cioè la sua natura ed identità, e il programma di accesso proposto.

All'articolo 2 viene disciplinato tutto il meccanismo relativo alla ricezione delle richieste di accesso, al riscontro della loro regolarità formale e alla nomina del relatore.

Sotto quest'ultimo aspetto l'oratore osserva che l'elaborazione di un meccanismo automatico di nomina del relatore risponde ad evidenti esigenze di efficienza dell'operato della Sottocommissione e di garanzia generale per quanto concerne una serena valutazione delle richieste di accesso.

All'articolo 3 — continua l'oratore — si disciplinano alcune modalità tecniche concernenti l'esame delle richieste in sede di Sottocommissione.

All'articolo 4 si integrano per alcuni aspetti le disposizioni dell'articolo 9 del Regolamento con cui la Commissione ha disciplinato la materia dei ricorsi avverso le decisioni della Sottocommissione.

In particolare — sottolinea il Presidente della Sottocommissione — va ricordata la disposizione del primo comma con la quale si stabilisce che i ricorsi e le richieste di riesame devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano. È questo un principio generale — la cui razionalità non è in alcun modo contestabile — cui si informano i ricorsi nel nostro ordinamento. Sulla stessa linea si colloca il divieto di introdurre, in sede di ricorso o di riesame, una nuova o comunque diversa richiesta di accesso.

Un'esigenza di operatività dei piani trimestrali dell'accesso è poi alla base — nota l'oratore — della disposizione per la quale i ricorsi e le richieste di riesame non sospendono l'esecuzione dei piani trimestrali in oggetto.

All'articolo 5 è indicato dettagliatamente il meccanismo in base a cui si determina la decisione sulla richiesta di accesso.

In proposito l'oratore si sofferma tra l'altro sulla disposizione per cui la Sottocommissione deve determinare i tempi minimi di trasmissione per i soggetti ammessi all'accesso in sede locale. Tale disposizione, egli avverte, si ispira alla necessità di evitare che si instauri eventualmente una

eccessiva disparità di trattamento tra i soggetti in questione.

All'articolo 6, oltre ad adempimenti previsti direttamente dalla legge di riforma, sono contenute alcune disposizioni che la Sottocommissione ha ritenuto necessarie al fine di meglio evidenziare il significato dell'ammissione all'accesso.

Tale ammissione — sottolinea il deputato Bogi — non può evidentemente esonerare dal rispetto delle leggi vigenti e dei complessi adempimenti ad esse talvolta connessi; tant'è vero che la legge n. 103 prevede espressamente la designazione di una persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso.

Sempre all'articolo 6 — avverte ancora l'oratore — è reso esplicito un principio che implicitamente risultava dalla legge n. 103: che è compito, cioè, della Sottocommissione la vigilanza sul rispetto degli impegni derivanti dall'ammissione all'accesso nonché sul rispetto di quei principi di correttezza e di osservanza della Costituzione di cui al penultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 103.

Per quanto concerne infine il delicato problema delle rettifiche rese eventualmente necessarie da una trasmissione dell'accesso il deputato Bogi ricorda che la Sottocommissione ha dedicato ad esso l'ultimo comma dell'articolo 6.

Questo comma è stato formulato tenendo conto del fatto che per ogni trasmissione dell'accesso è prevista la designazione di una persona responsabile agli effetti civili e penali.

Ora, — aggiunge l'oratore — sulla base delle leggi vigenti, è chiaro che la richiesta di rettifica andrà indirizzata a tale responsabile. A questo punto si possono configurare due situazioni:

a) il responsabile concorda sulla opportunità della rettifica e spetterà allora alla Sottocommissione, valutati tutti gli elementi, di fissare il tempo e le modalità della rettifica;

b) il responsabile non concorda: in tal caso la Sottocommissione non potrebbe superare la posizione di quest'ultimo, ma dovrebbe invece attendere, sulla scorta delle leggi vigenti, le decisioni scaturite dal giudizio che la parte richiedente la rettifica volesse eventualmente instaurare al riguardo.

Passando all'articolo 7 l'oratore sottolinea come questo articolo disciplini l'accesso in sede locale che, secondo la legge n. 103, è

regolato dai comitati regionali per il servizio radiotelevisivo sulla base delle norme dettate dalla Commissione.

Il problema che si è posto alla Sottocommissione, da quale in merito ha proceduto anche alla consultazione dei rappresentanti delle Regioni, è stato quello di assicurare, nel rispetto delle specifiche attribuzioni, un minimo di coordinamento e di uniformità dell'operato dei singoli comitati regionali, salvaguardando doverosamente nel contempo l'autonomia dei comitati regionali medesimi.

La soluzione — osserva il deputato Bogi — è stata la seguente: tutte le decisioni sulle singole richieste di accesso sono attribuite ai comitati regionali; alla Sottocommissione è riservata solo una valutazione globale sui piani trimestrali delle trasmissioni dell'accesso in sede locale approvati dai singoli comitati. Contro le osservazioni eventualmente avanzate dalla Sottocommissione il comitato può ricorrere alla Commissione plenaria.

Ulteriori disposizioni sono poi state dettate per quanto concerne la esigenza di assicurare un grado di ricorso contro le decisioni del comitato regionale sulle singole richieste di accesso.

A tal fine — sottolinea ancora l'oratore — si è previsto che il comitato regionale decida in secondo grado sentita la Conferenza dei Capi Gruppo di ciascun Consiglio regionale. Questa previsione è sembrata rispondere allo spirito della legge che attribuisce alle Regioni un ruolo rilevante nel campo radiotelevisivo.

Dopo ulteriori osservazioni in merito agli articoli 8 e 9 l'oratore illustra i seguenti due emendamenti di carattere formale che la Sottocommissione propone all'articolo 1 — e quello consequenziale all'articolo 7 — del testo in discussione:

all'articolo 1, lettera a) dopo la parola *richiedente* inserire le altre: « ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 »;

all'articolo 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto »;

all'articolo 7, secondo comma, sostituire la parola: « connotazione » con l'altra: « specificazione ».

La Commissione passa quindi all'esame dei singoli articoli della proposta di Regolamento, che sono approvati senza discussione, con gli emendamenti della Sottocommissione. Altresi accolto è l'articolo aggiuntivo 10 — che prevede l'immediata entrata in vigore della disciplina dell'accesso — dopo che il deputato Bogi, presentatore dell'articolo stesso, ha fornito le delucidazioni in merito ad esso richiestegli dal deputato Delfino e dal Presidente.

La Commissione unanime approva infine, con la prescritta maggioranza, il seguente testo:

ART. 1.

« La richiesta di accesso deve essere indirizzata alla Sottocommissione permanente per l'accesso.

La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e la sottoscrizione autenticata dei suoi rappresentanti;

b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione nonché l'accettazione da parte della medesima con sottoscrizione autenticata;

c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto;

d) l'indicazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;

e) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;

f) il contenuto in sintesi del programma di accesso proposto e la sua durata presumibile con riferimento alle modalità di realizzazione.

ART. 2.

Le richieste di accesso pervenute alla Sottocommissione, una volta riscontrata la loro regolarità sotto il controllo del Presidente, sono inserite con numerazione progressiva nell'apposito protocollo pubblico. Il Presi-

dente comunica alla Sottocommissione nella seduta successiva l'elenco delle richieste di cui sia stata riscontrata l'irregolarità.

Per ciascuna richiesta inserita nel protocollo il Presidente nomina tra i Commissari un relatore alla Sottocommissione sulla base di turni predeterminati.

Il relatore deve presentare la relazione entro quindici giorni, o nel termine minore fissato con motivazione dal Presidente.

Il Presidente, accertata l'impossibilità della presentazione nel termine stabilito, assegna la relazione al Commissario immediatamente seguente secondo il turno.

ART. 3.

La relazione consiste in una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta di accesso.

La relazione deve essere presentata al Presidente della Sottocommissione che la iscrive nell'ordine del giorno della prima delle sedute di cui al comma seguente.

La Sottocommissione, convocata in apposite sedute, procede all'esame, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle richieste di accesso.

Per ogni richiesta di accesso viene messo ai voti il testo della decisione con la relativa motivazione e con l'indicazione delle modalità di programmazione. Di esso è pubblicato un estratto negli atti parlamentari.

Nell'estratto è altresì indicato il nome del relatore.

ART. 4.

I ricorsi di cui al secondo comma e le richieste di cui al terzo comma dell'articolo 9 del Regolamento della Commissione devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano. Con essi non possono proporsi nuove richieste di accesso.

I ricorsi e le richieste sono ricevuti dalla segreteria della Sottocommissione e possono essere altresì inoltrati col mezzo di raccomandata o del telegrafo alla segreteria predetta. In tal caso fa fede della data il timbro dell'ufficio postale di inoltro.

I ricorsi di cui al secondo comma del citato articolo 9 devono contenere la sottoscrizione autenticata dei rappresentanti del soggetto richiedente.

Nella discussione per la Sottocommissione interviene il suo Presidente o altro membro da questa designato.

I ricorsi e le richieste di cui al primo comma del presente articolo non sospendono l'esecuzione dei piani di programmazione trimestrale ai quali si riferiscono.

ART. 5.

Ai fini degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Sottocommissione procede alla comparazione delle richieste di accesso. Suddivide le richieste in categorie e delibera quindi su ciascuna di esse, secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 3, dando la preferenza alle richieste che, quanto ai soggetti e ai contenuti, non abbiano già costituito o non stiano per costituire oggetto delle tribune o dell'informazione complessivamente resa dalla concessionaria. La Sottocommissione determina altresì i tempi minimi di trasmissione per i soggetti ammessi all'accesso in sede locale.

Gli atti relativi sono trasmessi alla concessionaria.

ART. 6.

La Sottocommissione, preliminarmente alle sedute di cui al terzo comma dell'articolo 3, indica, ai sensi del quarto comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, le modalità di programmazione delle trasmissioni dell'accesso, sentita la concessionaria.

L'ammissione all'accesso non esonera la persona responsabile, agli effetti civili e penali, dal rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti.

La Sottocommissione vigila sul rispetto degli impegni derivanti dall'ammissione all'accesso nonché delle disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 103 del 1975.

La Sottocommissione provvede tempestivamente alle eventuali rettifiche. A tal fine fisserà appositi spazi nelle trasmissioni dell'accesso.

ART. 7.

Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo procede, ai sensi del precedente articolo 5, all'esame delle richieste di accesso in sede locale, delibera su di esse e provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi, formulando il piano trimestrale delle trasmissioni.

L'accertamento positivo operato in sede nazionale della specificazione sociale o culturale o politica e della consistenza organizzativa dei soggetti richiedenti l'accesso in sede nazionale vale anche in sede locale.

Il Comitato comunica le proprie deliberazioni ai richiedenti i quali possono avanzare ricorso entro dieci giorni allo stesso Comitato, il quale decide in via definitiva sentita la Conferenza dei Capi Gruppo consiliari.

Il Comitato, definiti i ricorsi presentati, approva le eventuali modifiche al piano e lo trasmette alla Sottocommissione permanente per l'accesso congiuntamente ai ricorsi non accolti.

Il piano diventa esecutivo se la Sottocommissione non formula al riguardo osservazioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti relativi.

Ove la Sottocommissione formuli osservazioni, il Comitato adegua ad esse il piano ovvero avanza ricorso alla Commissione ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del Regolamento della Commissione parlamentare.

I soggetti, i cui programmi di accesso già ammessi risultino, in conseguenza delle osservazioni della Sottocommissione ovvero della decisione della Commissione, esclusi ad opera del Comitato dal piano trimestrale, possono avanzare ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esclusione, al Comitato stesso il quale decide ai sensi del precedente terzo comma.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del piano trimestrale.

ART. 8.

I Comitati regionali regolano l'accesso alle trasmissioni regionali sulla base della legge 14 aprile 1975, n. 103, del Regolamento della Commissione e del presente Regolamento.

A tal fine provvedono alla definizione di un Regolamento che diventa esecutivo se la Sottocommissione, nel termine di sessanta giorni dalla sua trasmissione, non formula osservazioni.

ART. 9.

In coincidenza dell'avvio delle trasmissioni dell'accesso la Commissione provvederà a fissare le norme ed i limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 10.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Commissione parlamentare.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Indirizzi sulla informazione radiotelevisiva.

Il deputato Achilli, coordinatore del Gruppo di lavoro per gli indirizzi generali, espone brevemente le linee della proposta che il Gruppo di lavoro sottopone oggi all'approvazione della Commissione, proposta intesa ad orientare l'attività della concessionaria nello specifico campo dell'informazione.

Il deputato Achilli, nel richiamarsi a quanto già ricordato dal deputato Bogi circa le interconnessioni fra informazione resa dalla RAI-TV, come suo compito di istituto, e le trasmissioni dell'accesso e delle Tribune, sottolinea fra l'altro che gli indirizzi in esame si pongono in termini di integrazione e di precisazione rispetto a quelli precedentemente emanati dalla Commissione — la cui validità resta pertanto integra — e raccolgono suggerimenti emersi sia nel corso dei dibattiti in seno all'Ufficio di Presidenza, sia a seguito dell'audizione dei responsabili delle testate radiotelevisive effettuata ultimamente dal Gruppo di lavoro. Conclude raccomandando alla Commissione di sciogliere la riserva, a suo tempo formulata dall'Ufficio di Presidenza, circa la collocazione oraria delle rubriche « parlamentari », nel senso di accettare tale collocazione in via provvisoria, fino a quando cioè l'esame globale del palinsesto delle trasmissioni radiotelevisive non consentirà l'eventuale riesame sulla base di concreti elementi di valutazione.

Sul testo illustrato dal deputato Achilli intervengono i deputati Roberti, Delfino, Bogi, Bubbico, ed i senatori Valenza e Branca, i quali tutti, nell'esprimere un pieno accordo di massima, suggeriscono talune modifiche.

Dopo ampia discussione — alla quale partecipano i deputati Roberti, Bubbico, Fracanzani, Achilli, Delfino, Trombadori ed i senatori Branca e Valori — la Commissione approva una serie di emendamenti al testo in discussione, fra i quali: la soppressione (proposta dai deputati Roberti e Delfino) di un capoverso contenente un giudizio sull'attività dei nuovi telegiornali e giornali radio; l'inserzione (proposta dal deputato

Roberti) nella parte centrale del documento del richiamo delle organizzazioni sindacali accanto a quello delle forze politiche; la soppressione (proposta dai senatori Branca e Valenza) della richiesta di una alternanza fra esponenti della medesima forza politica, nel caso di interviste; l'aggiunta (proposta del deputato Fracanzani), nella parte finale del documento, dei giornali radiotelevisivi accanto alle rubriche « parlamentari » a proposito del resoconto dell'attività delle Camere.

La Commissione, unanime, approva infine, con la prescritta maggioranza, il seguente testo:

« La Commissione,

a complemento degli indirizzi deliberati nelle sedute del 31 luglio e del 9 ottobre 1975,

rileva che per il maggior gradimento da parte degli utenti dei nuovi moduli informativi deve provvedersi ad una sempre più scrupolosa osservanza, in attuazione della specifica professionalità del giornalista radiotelevisivo, dei principi di obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione sanciti dalla legge e ribaditi dalla Commissione nelle precedenti delibere.

Al riguardo la Commissione, nel riconoscere che una valutazione esauriente dell'osservanza dei suddetti principi non può essere effettuata se non sulla base di un congruo numero di trasmissioni, esprime tuttavia l'esigenza che essi possano trovare applicazione anche in ciascuna trasmissione, compatibilmente con i limiti di tempo delle singole trasmissioni, mediante l'adozione di opportuni accorgimenti. In questo senso deve essere intesa la delibera della Presidenza della Commissione in data 15 gennaio 1976.

La Commissione inoltre, rilevata la necessità di integrazioni nei confronti delle trasmissioni delle Tribune e dell'accesso — che incontrano limiti difficilmente superabili quanto ai soggetti partecipanti e quanto all'attualità dei contenuti — invita le testate giornalistiche a reperire, nell'ambito degli spazi loro assegnati dal palinsesto, lo spazio per dibattiti su temi rilevanti e di attualità, organizzati nei modi giornalmisticamente più validi, ai quali possano partecipare esponenti di tutte le forze politiche e sindacali e che siano interlocutori validi, per l'argomento dibattuto. Naturalmente, è da auspicarsi che, per quanto possibile, siano altresì evitate duplicazioni di temi e di formule sia

fra le diverse testate giornalistiche, sia fra queste e le trasmissioni delle Tribune e dell'accesso.

In particolare, poi, per quanto riguarda le interviste ad esponenti dei partiti politici, ed in ispecie a parlamentari, e di organizzazioni sindacali, effettuate a commento di avvenimenti di cui viene data notizia, la Commissione rileva che il criterio della completezza dell'informazione va inteso nel senso che, entro un arco ragionevole di tempo, tutte le forze parlamentari abbiano occasione di essere intervistate; e che quello dell'imparzialità va inteso nel senso di una alternanza fra le forze stesse, tenendo conto della rappresentatività politica di esse.

La Commissione infine, per quanto riguarda le rubriche e i giornali radiotelevisivi che riferiscono sull'attività parlamentare, ritiene necessario che essi, pur nella libertà di sottolineare tesi di singoli parlamentari o di gruppi che si ritengano particolarmente significative ed utili ai fini di una completa informazione, diano notizia in ogni caso delle posizioni di tutti i gruppi che hanno partecipato alla discussione ».

Disciplina delle Tribune.

Il Presidente ricorda a questo punto quanto da lui dichiarato in precedenza a proposito del problema delle Tribune. Intervengono i deputati Delfino e Bogi, il quale ultimo ribadisce l'esigenza di definire rapidamente la nuova disciplina delle Tribune.

Dopo interventi del deputato Galluzzi e del Presidente, la Commissione, riconosciuta la necessità del più sollecito adeguamento della disciplina delle Tribune ai principi della legge di riforma, stabilisce che la discussione — che deve oggi essere interrotta per la concomitanza del dibattito in Aula sulle dichiarazioni del Governo — verrà ripresa nella prossima seduta di giovedì 6 maggio.

PARERE SULLA CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E LA RAI-TV PER IL PERIODO 1° GENNAIO 1976-30 GIUGNO 1979 IN MATERIA DI TRASMISSIONI SCOLASTICHE.

Dopo un intervento del Presidente, che sottolinea la delicatezza della materia su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione concorda sulla necessità di un ulteriore approfondimento della materia in questione.

PARERE SULLE VARIANTI AL PIANO ANNUALE DEI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI DESTINATI A STAZIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE DI ALTRI PAESI.

Il relatore Coppola, sulla premessa che occorre procedere sollecitamente alla emanazione del parere, illustra brevemente i motivi che a suo avviso giustificano un parere favorevole da parte della Commissione.

Il Presidente, rilevato che l'inizio della seduta in Assemblea della Camera rende necessario sospendere i lavori della Commissione, avverte che il prosieguo dell'esame del piano annuale dei programmi per l'estero resta fissato per giovedì 6 maggio.

Avverte altresì che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 17, per l'audizione precedentemente stabilita.

(La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 17,10)

AUDIZIONE DEL DOTTOR MARCO PANNELLA, IN RAPPRESENTANZA DEL PARTITO RADICALE.

Il Presidente, dopo aver rivolto il saluto al dottor Pannella gli dà la parola.

Il dottor Pannella, premesso che l'attuale azione sua e di altri cittadini tende ad ottenere il riconoscimento di alcuni diritti di libertà costituzionalmente garantiti, afferma che la gestione del monopolio radiotelevisivo ha comportato finora una lesione della libertà e del diritto di correnti politiche qualitativamente consistenti, che si sono viste precluse la possibilità di concorrere alla formazione della volontà politica dei cittadini, tramite l'ostracismo decretato nei loro confronti dalla RAI-TV. E ciò, malgrado che il monopolio pubblico dell'informazione trovi la sua giustificazione — conforme d'altronde allo spirito di una reale democrazia rappresentativa — nel consentire e favorire la conoscenza ed il dialogo tra forze politiche che, se anche non rappresentate in Parlamento, hanno valida ragione di esistere in vista dell'alternanza dei partiti al potere, che è principio essenziale di ogni sistema democratico. Questo spiega la decisione del partito radicale di invitare i propri aderenti a votare scheda bianca nel 1968 ed a bruciare le schede elettorali nel 1972, nonostante la chiara coscienza dei riflessi penali di questo tipo di azione.

Il partito radicale crede ancora e principalmente nel sistema di democrazia rap-

presentativa e nel principio di una uguaglianza di condizioni di partenza che ne è il punto qualificante, ma non può non essere critico nei confronti dell'attuale, troppo imperfetta, attuazione italiana. L'azione costante e quasi quotidiana dei radicali ha portato — quanto al monopolio televisivo — prima alla sentenza della Corte costituzionale e poi alla legge di riforma, che costituiscono una rottura del precedente sistema di repressione della libertà dei cittadini: in ciò egli vede una funzione redimente del suo partito, anche se talvolta portata ai limiti della compatibilità con l'ordinamento o sorretta da taluni strumenti, quali il *referendum*, che per la loro eccezionalità non possono costituire permanente risorsa dell'operato del Partito radicale. Si rende d'altronde conto che il processo formativo del nuovo diritto dell'informazione è lungo, ma ciò non può giustificare la pretermissione di forze politiche significative, come i radicali; pretermissione che non è certo compensata dai tempi — di cui non contesta l'entità — dedicati recentemente dalla RAI-TV, come da altri organi della stampa, all'azione dei radicali, perché si sono sempre collegati alla cronaca — processi, manifestazioni, digiuni — risultando inidonei a trasmettere una reale conoscenza dei contenuti politici del movimento. In certo senso anche il fascismo pubblicizzava l'antifascismo quando ne condannava gli esponenti.

Dopo aver ricordato che il Partito radicale è il primo movimento « non violento » italiano, e che i suoi giovani, nella loro protesta, non gettano bombe, ma digiunano, confermando sempre la loro fede nelle istituzioni, si dichiara particolarmente soddisfatto di poter esprimere, per la prima volta, il suo pensiero direttamente al Parlamento, e la sua fede in esso e chiede alla Commissione — pur conscio dei problemi tecnico-formali esistenti — un atto riparatorio, in senso lato e non giuridico, del silenzio ventennale sul partito che rappresenta, concedendo ai radicali un'ora e un quarto di trasmissione televisiva per spiegare la loro storia e le loro idee al popolo italiano. Il Parlamento, e lo Stato in generale, può e anzi deve riparare a questa passata pretermissione: sarà poi il popolo ad esprimere un giudizio conclusivo e globale. Questo atto di ravvedimento avrebbe — a suo avviso — un enorme rilievo perché affermerebbe un principio che eviterebbe — come i radicali temono — l'autodistruzione del sistema. In ogni caso, a suo avviso, i radicali hanno già vinto la loro battaglia anche se alla

fine qualcuno mancherà all'appello, perché hanno sollevato con forza un problema reale e sentito, su cui tutto il popolo, bene o male, è chiamato a giudicare. Concludendo, dichiara di aver appreso nel corso di un precedente incontro con il Presidente Sedati che la Commissione ha poteri diretti solo per talune specifiche trasmissioni, come le Tribune, alle quali è sicuro che non sarà negato al suo partito il diritto di accedere: ciò che ora chiede è un atto straordinario, che dimostri subito una volontà di ravvedimento, mentre teme che il palleggiamento di competenza tra Commissione parlamentare e RAI-TV — ora in atto — possa sfociare in una conclusione pilatesca.

Il Presidente prende atto, a nome della Commissione, delle dichiarazioni rese dall'intervenuto.

(Il dottor Pannella si congeda dalla Commissione).

Il Presidente avverte che, prima di dare la parola a eventuali richiedenti, desidera fornire — con riferimento ad un accenno emerso nel corso dell'audizione — qualche precisazione circa i suoi colloqui con il dottor Pannella ed altri esponenti radicali. Gli incontri sono stati due: un primo, al quale partecipò anche il Presidente Finocchiaro, durante il quale venne avanzata la richiesta preliminare di trasmissioni sul *referendum* per l'aborto, con riserva di formulare in altra occasione ulteriori richieste. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, debitamente informato del contenuto di questo primo incontro, emanò in relazione ad esso un comunicato a tutti noto e la RAI, dal canto suo, adottò determinate iniziative che del pari sono note. Nel secondo incontro, avvenuto ieri, di fronte alla richiesta dei radicali formulata in termini sostanzialmente identici a quelli testè ascoltati nel corso dell'audizione, il Presidente della Commissione non poteva che indicare nella imminente emanazione della disciplina dell'accesso e delle nuove Tribune l'unica possibilità, rientrando nella disponibilità della Commissione, di soddisfare la richiesta stessa. Avendo tuttavia gli esponenti radicali insistito per l'accoglimento immediato della richiesta nell'ambito di strumenti già esistenti, egli aveva risposto che se la loro insistenza intendeva chiamare in causa l'attività di informazione della RAI-TV, doveva essere precisato che essa appartiene alla sfera dell'autonomia aziendale, esercitata in

base ai principi della legge di riforma (pluralismo, obiettività, imparzialità) e secondo gli indirizzi della Commissione, alla quale spetta infine la vigilanza sulle trasmissioni.

Prende quindi la parola il deputato Achilli il quale osserva che le decisioni già assunte in tema di informazione e di accesso consentono, a suo avviso, di prendere in considerazione la richiesta di Pannella, come precisata nel corso dell'audizione, con specifico riferimento alla riconosciuta opportunità di integrare l'attuale normativa per le Tribune e quella poco fa approvata per l'accesso, che appaiono troppo limitate quanto ai soggetti od ai tempi. Reputa inoltre opportuno che la Commissione approvi un documento in cui si precisi che le richieste dei radicali trovano spazio nell'ambito degli indirizzi emanati e che la concessionaria può prendere in esame le medesime, nel rispetto di questi ultimi.

Il deputato Delfino, obiettando che non è nei poteri della Commissione deliberare sul tema di una trasmissione « riparatoria », rileva che l'eventuale accoglimento della richiesta costituirebbe un grave precedente ed una lesione dei principi che regolano l'attività della Commissione parlamentare. Diverso sarebbe il discorso se la richiesta fosse diretta alla partecipazione alle Tribune o all'accesso; ma le parole di Pannella non lasciano dubbi a riguardo, e quindi la Commissione non può che confermare la sua posizione di rifiuto.

Il deputato Bogi afferma che la « questione » dei radicali pone un duplice problema: il primo concerne il rapporto tra Parlamento e Società, la cui validità e vitalità rende credibile una democrazia rappresentativa; ma, a questo fine, il Parlamento non può trasformarsi in organo amministrativo che provveda ad interessi di singoli, il suo compito precipuo essendo la emanazione di norme e quindi la sintesi generale degli interessi particolari. L'accettazione della tesi gestionale, come implicitamente prospettato da Pannella, porta ad una sostanziale « deistituzionalizzazione » del Parlamento, il quale non potrebbe più costituire una garanzia per nessun cittadino, ed a una lesione del principio dello Stato di diritto, che deve cercare di dare sempre a tutti, con un costante rapporto con le esigenze più attuali emergenti dalla società, e non talora ed a qualcuno. Il Parlamento ed i suoi organi devono quindi, guardando alla realtà, cogliere l'occasione anche da singoli episodi, per regolamentare in via

generale determinati fatti, ma non scendere alla valutazione del singolo interesse. Il secondo aspetto concerne i rapporti fra la Commissione parlamentare e la società concessionaria: la prima non deve mai essere occasione di deresponsabilizzazione della seconda, ma deve vigilare sulla sua azione generale e specifica e sull'attuazione dei propri indirizzi. Quelli approvati nella seduta odierna mettono la concessionaria in condizione di estrema autonomia, di cui deve assumere la piena responsabilità. Quanto poi alle competenze specifiche della Commissione, il Regolamento per l'accesso, testé approvato, appare di tale apertura da consentire la soddisfazione dei reali interessi dei richiedenti, mentre la riforma delle Tribune, onde adeguarla allo spirito e alla lettera della riforma, è in corso di completamento. Tutto ciò lo spinge da un lato ad affermare che la Commissione ha adempiuto, anche se con qualche ritardo, i propri doveri, e dall'altro che il richiamo alla competenza e responsabilità della RAI non costituisce un modo pilatesco di affrontare il problema, ma un richiamo ai compiti istituzionali dei due organismi.

Il senatore Carollo osserva che il dottor Pannella sorregge la propria richiesta con due argomentazioni: la prima riguarda un preteso atto riparatorio, una sorta di « arretrati », per non avere avuto lo spazio che sembrava doveroso offrire ai radicali, la seconda si incentra su una critica dei modi di « dar notizia » in radio e televisione di quanto concerne l'attività dei radicali. Quanto alla prima argomentazione, osserva che se si accettasse una pretesa del genere, si aprirebbe la strada ad un numero indeterminato di richieste analoghe, anche più fondate di quella del Partito radicale. Quanto alla seconda, gli sembra che essa costituisca una sorta di censura nei confronti dei giornalisti della RAI e che comunque incide sulla loro professionalità. La Commissione non può — a suo avviso — né entrare nel merito del modo di porre le singole notizie, né nell'autonomia professionale dei giornalisti: può emanare indirizzi, e quelli già esistenti sono sufficientemente ampi da consentire le opportune aperture. Si dichiara pertanto contrario ad accettare la richiesta di Pannella.

Il senatore Valori, dopo essersi dichiarato d'accordo, a nome del Gruppo comunista, con le considerazioni del deputato Bogi, sottolinea che se le premesse da cui muove Pannella fossero esatte, molti altri gruppi

politici, primo tra i quali il suo potrebbero invocare un « arretrato » di mancata informazione di ben più ampia portata. Il compito e la responsabilità della Commissione parlamentare sono da rinvenire nella garanzia di obiettività, di imparzialità e di pluralismo dell'informazione radiotelevisiva, che si concreta tramite l'emanazione di direttive generali e non certo in ordini o consigli su singole trasmissioni o pezzi televisivi. Nella sostanza, quindi, si può affermare che la soluzione della questione sollevata da Pannella deve avvenire nell'ambito degli indirizzi deliberati dalla Commissione, del cui rispetto essa è responsabile, per assicurare imparzialità, completezza e pluralismo: questa è la reale garanzia che si può offrire a tutti i cittadini.

Il deputato Trombadori rileva che, a suo avviso, non ci si può limitare ad espressioni generiche, e propone che si dia immediatamente mandato ad un Comitato ristretto di sciogliere il nodo politico che si è posto nella seduta odierna, elaborando un documento di sintesi delle posizioni dei singoli gruppi. Sottolinea in proposito che dinanzi alla Commissione — la quale non può nascondersi le proprie responsabilità per la tardiva attuazione della riforma radiotelevisiva — è stata prospettata l'eventualità della morte di coloro che proseguiranno il digiuno: bisogna quindi dare una risposta, perché nonostante che i metodi messi in atto dai radicali siano profondamente antidemocratici, la loro azione non può lasciare insensibili, costituendo fra l'altro un fatto politico di rilievo. Pur essendo immotivata ed illegittima, la richiesta di una riparazione deve trovare eco in un documento che sintetizzi, oltre alla posizione dei singoli gruppi, le principali deliberazioni assunte, sia pure in ritardo, in tema di informazione ed accesso; è poi responsabilità delle testate radiotelevisive, nella loro autonomia, rispondere o meno alle richieste dei cittadini. Bisogna insomma respingere ogni tentativo potenzialmente anarchico ma occorre anche effettuare ogni sforzo per cercare di risolvere il problema che si è posto. Dà infine lettura di una bozza di documento in cui sono espressi i concetti su esposti.

Interviene successivamente il deputato Bubbico, il quale, dopo aver aderito alle considerazioni ed alla proposta del deputato Trombadori, sottolinea il carattere intimidatorio delle dichiarazioni di Pannella, di fronte a cui la Commissione deve reagire con fermezza.

Sulle posizioni del deputato Trombadori convergono sostanzialmente anche i deputati Delfino e Galloni.

Il Presidente propone quindi che un Comitato ristretto rediga un testo da sottoporre alla Commissione e di sospendere nel frattempo la seduta.

La proposta è accolta.

(La seduta, sospesa alle 18,40, è ripresa alle 20,25).

Il Presidente nel dare la parola al deputato Achilli, perché illustri il documento redatto dal Comitato ristretto, avverte che trattasi di una proposta di dichiarazione della Commissione che dovrà essere, a conclusione degli odierni lavori, distribuita alla stampa.

Il deputato Achilli dà lettura del documento in questione, sul quale intervengono, proponendo alcune modifiche formali, i deputati Stefanelli, Trombadori e Bogi nonché il senatore Valenza.

La Commissione, unanime, approva infine il seguente testo del quale richiede, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, la diffusione radiotelevisiva:

«La Commissione ha approvato stamane il Regolamento per l'accesso, e un ulteriore documento di indirizzi generali sull'informazione radiotelevisiva ed ha inoltre iniziato l'esame della nuova disciplina delle

Tribune, esame che sarà ripreso giovedì della prossima settimana.

La Commissione ha altresì ascoltato, in sede conoscitiva, il dottor Marco Pannella, il quale ha illustrato le posizioni dei radicali in ordine ai servizi radiotelevisivi.

La Commissione ritiene di non poter modificare le proprie funzioni istituzionali, trasformandosi — al di là dei casi espressamente previsti dalla legge — in organo amministrativo per la risoluzione di casi singoli. Ove ciò accadesse, oltretutto, ne risulterebbe compromesso lo stesso corretto rapporto fra cittadini e istituzioni democratiche dello Stato.

La Commissione ha infine rilevato, sempre all'unanimità, che i principi della legge di riforma nonché le norme e gli indirizzi fin qui emanati in attuazione di essa, non ostano a che la ampia e crescente esigenza di informazione e di divulgazione trovi spazio nel quadro della autonomia delle reti e delle testate radiotelevisive, nelle Tribune, nell'accesso, secondo le rispettive specifiche regole ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,35.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stanza alle ore 14
di lunedì 3 maggio 1976.*